

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUSSO Arcangelo, TREU e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1973

Modifiche delle disposizioni sulle elezioni amministrative

ONOREVOLI SENATORI. — Le vigenti leggi sulle elezioni amministrative hanno dato luogo, nell'attuazione pratica, ad inconvenienti, che sono causa di differenti trattamenti per situazioni analoghe, o ad incertezze ed a ritardi nell'inizio dell'attività.

Le norme che si propongono tendono ad eliminare questi inconvenienti.

I consigli comunali e provinciali e gli organi di controllo spesso ignorano le condizioni dei singoli eletti. Avviene così che i motivi di ineleggibilità e di incompatibilità sono conosciuti ufficialmente per mero caso.

L'articolo 1 del disegno di legge che si propone tende proprio ad ovviare a questo inconveniente, imponendo ai consiglieri proclamati eletti di comunicare fatti che, poi, il consiglio e gli organi di tutela possano valutare ai fini della convalida dell'elezione.

Si è voluta evitare una dichiarazione generica dell'interessato circa la non esistenza di motivi di ineleggibilità ed incompatibilità, perchè essa comporterebbe un giudizio dello

stesso interessato, che potrebbe sempre giustificarsi con l'addurre un casuale errore di interpretazione della legge.

L'indicazione di notizie obiettive, fornite con larghezza, dà possibilità di un esame completo.

Le omesse o erronee indicazioni sono sanzionate anche con la decadenza dall'incarico elettivo, che si voleva appunto *contra legem* mantenere.

Con gli articoli 2 e 3 si è voluto accelerare il più possibile l'esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità degli eletti da parte del consiglio.

Con l'articolo 4 si è confermato che le deliberazioni di convalida e di surroga sono assoggettate al controllo tutorio in conformità alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (contrastante è, invece, la giurisprudenza dei giudici ordinari) e secondo la prevalente dottrina.

È stato, però, risolto il permanere di un contrasto fra il Consiglio e l'organo tutorio,

nel senso che quest'ultimo non può annullare la seconda deliberazione del consiglio conforme alla prima, ma deve adire il giudice ordinario.

L'articolo 5 regola esplicitamente la convalida dei consiglieri eletti in sostituzione di quelli dichiarati ineleggibili, incompatibili e decaduti: nella pratica, infatti, la surrogazione che interviene a correzione della proclamazione, viene intesa bene spesso come comprendente anche la convalida, senza che si compia alcun esame sulla eleggibilità e la compatibilità del nuovo consigliere.

Con l'articolo 6 si stabilisce che le cause elettorali sono urgenti a tutti gli effetti per

risolvere il contrasto esistente fra giudici di merito (con riguardo alla sospensione dei termini nel periodo feriale: in senso affermativo le Corti di appello di L'Aquila e Napoli, in senso negativo il tribunale di Palermo e la Corte di cassazione).

Le norme che si propongono non importano spesa alcuna. Intendono soltanto evitare inconvenienti procedurali, ai fini di rendere al più presto funzionanti le amministrazioni, evitando perdite di tempo ed attività inutili e realizzando sotto questo profilo un risparmio anche economico per la pubblica Amministrazione.

Con tali intenti si propone all'attenzione del Parlamento il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il consigliere comunale o provinciale proclamato eletto deve depositare rispettivamente nella segreteria del comune o della provincia, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione dell'elezione, una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, alla presenza del sindaco o del presidente della provincia o del segretario comunale o provinciale o di un notaio o del pretore o del giudice conciliatore e con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del comune o della provincia, dalla quale risultino:

- 1) le generalità complete;
- 2) le attività professionali, sia principali che accessorie e secondarie, che comunque svolge;
- 3) tutti gli incarichi di qualsiasi natura, retribuiti e non, comunque, dovunque ed a qualsiasi titolo conferitigli o disimpegnati;
- 4) le liti di qualsiasi natura determinate anche da conflitto potenziale di interessi, pur non concretatesi ancora in procedimenti col comune o la provincia e gli eventuali carichi pendenti penali;
- 5) la partecipazione o l'interessenza a qualsiasi titolo, diretta o indiretta, in attività in cui abbia comunque interesse il comune o la provincia o ente o società o impresa o qualsivoglia soggetto sovvenzionato o comunque controllato o sottoposto a vigilanza del comune o della provincia o svolgente attività nella circoscrizione comunale o provinciale;
- 6) i rapporti debitori o creditori di qualsiasi natura col comune o la provincia o enti o società o imprese o qualsivoglia soggetto da essi dipendente o comunque controllato o sovvenzionato;

7) i rapporti di parentela anche adottiva e di affinità entro il primo grado, di coniugio, di affiliazione con gli altri consiglieri eletti;

8) l'eventuale elezione a consigliere comunale o provinciale in altri comuni e gli estremi dell'avvenuta opzione.

Art. 2.

Nella prima adunanza immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio comunale o provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sia stato proposto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti ai sensi delle vigenti norme sull'eleggibilità e l'incompatibilità, tenendo conto delle dichiarazioni rilasciate dai consiglieri ai sensi dell'articolo precedente e di ogni altro elemento acquisito e procede alla convalida dell'elezione o alla surroga col primo dei non eletti della stessa lista.

La prima seduta, ove occorra, continuerà nei giorni immediatamente successivi con doppio turno di lavori. Per l'assunzione di informazioni o elementi necessari o per compiere accertamenti, la pronuncia definitiva può essere rinviata non oltre i dieci giorni con preclusione di ogni altra attività diversa da quella di convalida o di surroga degli eletti.

Se il consiglio comunale o provinciale non si riunisca entro i quindici giorni successivi alla proclamazione degli eletti od ometta di pronunciare nella prima seduta o, per qualsiasi altra ragione, non completi la sua attività entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono espletati subito dall'organo di controllo, che deve ultimarli entro cinquanta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 3.

La prima seduta del consiglio comunale o provinciale deve essere tenuta entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti. Se non si raggiungesse il numero legale o,

per qualsiasi altra ragione, la seduta non si tenesse o non portasse a deliberazioni, il consiglio si riunirà il giorno successivo alle ore 8,30 e così ancora per altri tre giorni, senza bisogno di ulteriore avviso di convocazione per i consiglieri.

Art. 4.

Le deliberazioni del consiglio comunale o provinciale sono soggette a controllo degli organi di tutela, di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni e integrazioni. Ai suddetti organi dovranno essere inviate entro dieci giorni le deliberazioni giornalmente adottate con le dichiarazioni rilasciate dai consiglieri ai sensi dell'articolo 1 ed ogni altro elemento utile.

L'organo di controllo delibererà entro il termine perentorio di giorni dieci. In caso di richiesta di informazioni, di accertamenti od altro, l'organo interpellato dovrà fornire le informazioni richieste ed espletare i relativi accertamenti entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, e l'organo tutorio dovrà adottare le sue delibere entro il termine di dieci giorni dal ricevimento degli elementi richiesti. Nel caso di mancata ricezione di detti elementi, l'organo tutorio delibererà entro trenta giorni dalla richiesta delle informazioni o degli accertamenti. Nel caso in cui l'organo di controllo annulli la deliberazione del consiglio, questo entro dieci giorni dovrà adottare nuova deliberazione. Si applicano al riguardo le disposizioni degli articoli 2 e 3.

Se la seconda deliberazione del consiglio è di conferma o uguale alla precedente, il controllo dell'organo tutorio riscontrante motivi di illegittimità sull'eleggibilità o la compatibilità dei consiglieri si effettua con la proposizione di ricorso al giudice ordinario, secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Per i consiglieri proclamati eletti dal consiglio comunale o provinciale, o dagli organi giurisdizionali in sostituzione di altri ri-

tenuti ineleggibili, incompatibili o decaduti, si applicano le disposizioni degli articoli precedenti. Anche in tal caso il consiglio deve riunirsi entro quindici giorni da quello in cui è divenuto eseguibile il provvedimento di sostituzione.

Art. 6.

Alle cause elettorali non si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini nel periodo feriale. Le cause elettorali sono qualificate urgenti a tutti gli effetti.